



Settore T Ambiente e Pianificazione Territ.le
Servizio AU Ecologia e ambiente
U.O. 0069 Valutazione Impatto Ambientale
Ufficio UVIA Valutazione Impatto Ambientale
C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

Marca da bollo € 16.00
id. 01130430456139
del 23/06/2017

Valutazione impatto ambientale

N. Reg. Decr. 10/2018 Data 20/02/2018
N. Protocollo 15605/2018 4

Oggetto: CONDOMINIO MAGACENTER Costituzione di un centro commerciale in comune di Vedelago (TV). Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. ai sensi dell'art. 19, del D.Lgs. 152/2006

**IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPETENTE
PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE**

PREMESSO CHE:

- In data 10/07/2017 (prot. Prov. n.ro 60046 del 11/07/2017) la ditta CONDOMINIO MAGACENTER, con sede legale in comune di Vedelago (TV), ha presentato istanza di Verifica di assoggettabilità a VIA (screening), ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativa al progetto di "Costituzione di centro commerciale" in comune di Vedelago (TV).
- Le attività commerciali rientrano nella tipologia indicata nell'Allegato IV Parte II del D.Lgs. 152/2006, "punto 7. Progetti di infrastrutture - lettera b2) costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare le medie strutture di vendita in forma di medio centro commerciale, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera f) della LR n. 50/2012 e le grandi strutture di vendita di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b) della medesima legge regionale e pertanto sono soggette alla verifica di assoggettabilità a VIA (screening).
- A seguito della pubblicazione dell'avviso di deposito sono pervenute le osservazioni tecniche del Comune di Vedelago, controdedotte con la nota di richiesta integrazioni del 26/09/2017.
- Con protocollo Prov. n. 103255 del 11/12/2017 è pervenuta la documentazione integrativa richiesta ai sensi dell'art. 19 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e il primo parere di Veneto Strade.
- In data 29/12/2017 (prot. Prov. n. 62 del 02/01/2018) è pervenuta ulteriore documentazione integrativa volontaria riguardante l'adeguamento al PTA a seguito del nuovo parere espresso da Veneto Strade.

TENUTO CONTO CHE:

Il Comitato Tecnico Provinciale V.I.A. nella seduta del 15/02/2018, prendendo atto della documentazione presentata, ha valutato le



problematiche connesse alla realizzazione del progetto, rilevando l'assenza di impatti negativi e significativi sui vari aspetti ambientali, pertanto, dopo esauriente discussione, ha ritenuto di escludere il progetto di cui all'oggetto dalla procedura di VIA come riportato nelle "CONCLUSIONI" del parere allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006, Parte II, recante disciplina relativa alle procedure per la V.A.S., per la V.I.A. e per l'I.P.P.C.;

VISTA la L. 241/1990 come modificata dal D.Lgs. 127/2016;

VISTA la L.R. 16 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" ed in particolare l'art. 5 comma 1 che pone in capo alla Provincia il rilascio di provvedimenti di VIA e di Verifica di assoggettabilità a VIA, con riferimento alle tipologie progettuali individuate nella ripartizione di cui all'allegato A della medesima legge;

RICHIAMATO, per quanto compatibile, il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, nonché la completezza dell'istruttoria condotta, ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento provinciale di Organizzazione;

DECRETA

- di prendere atto e di fare proprio quanto espresso dal Comitato Tecnico Provinciale VIA nella seduta del 15/02/2018 relativamente alla esclusione del progetto di cui si tratta dalla procedura di V.I.A.;
- di escludere conseguentemente dalla procedura di V.I.A. il progetto di "Costituzione di centro commerciale" in comune di Vedelago (TV), come da istanza della ditta CONDOMINIO MAGACENTER ricevuta in data 10/07/2017 (prot. Prov. n.ro 60046 del 11/07/2017), come risulta nelle "conclusioni" del parere espresso dal Comitato Tecnico Provinciale di Valutazione Impatto Ambientale il 15/02/2018, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

Simone Busoni



PROVINCIA DI TREVISO
PARERE COMITATO TECNICO PROVINCIALE V.I.A.
(L.R. 18/2/2016 n. 4 - D.Lgs. 3/4/2006 n. 152)

SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 2018

Oggetto: Costituzione di centro commerciale
Proponente: CONDOMINIO MAGACENTER
Comune di localizzazione: Vedelago (TV)
Verifica assoggettabilità alla V.I.A. ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 152/2006

IL PROCEDIMENTO:

In data 10/07/2017 (prot. Prov. n.ro 60046 del 11/07/2017) la ditta CONDOMINIO MAGACENTER, con sede legale in comune di Vedelago (TV), ha presentato istanza di Verifica di assoggettabilità a VIA (screening), ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 152/2006, relativa al progetto di "Costituzione di centro commerciale" in comune di Vedelago (TV).

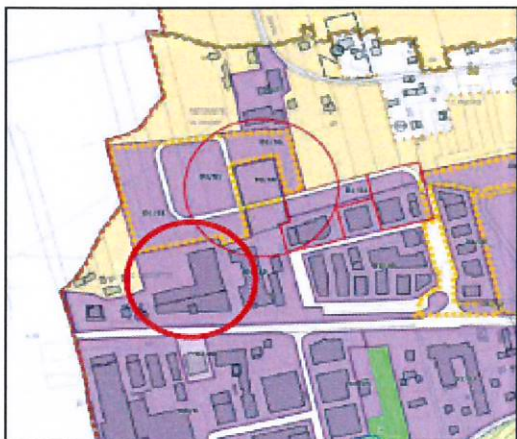
Le attività commerciali rientrano nella tipologia indicata nell'Allegato IV Parte II del D.Lgs. 152/2006, "punto 7. Progetti di infrastrutture - lettera b2) **costruzione di centri commerciali** di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare medie strutture di vendita in forma di medio centro commerciale, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera f) della LR n. 50/2012 e grandi strutture di vendita di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 50 del 2012; e pertanto sono soggette alla verifica di assoggettabilità a VIA (screening).

A seguito della pubblicazione dell'avviso di deposito sono pervenute osservazioni tecniche del Comune di Vedelago controdedotte con la nota di richiesta integrazioni del 26/09/2017.

Con protocollo Prov. n. 103255 del 11/12/2017 è pervenuta la documentazione integrativa richiesta ai sensi dell'art. 19 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e il primo parere di Veneto Strade. In data 29/12/2017 (prot. Prov. n. 62 del 02/01/2018) è pervenuta ulteriore documentazione integrativa volontaria riguardante l'adeguamento al PTA a seguito del nuovo parere espresso da Veneto Strade.

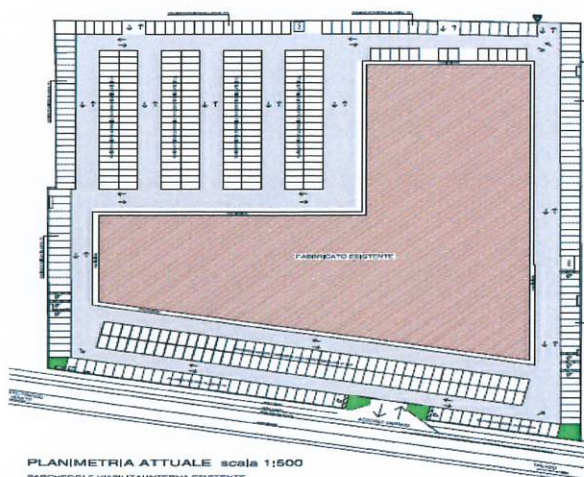
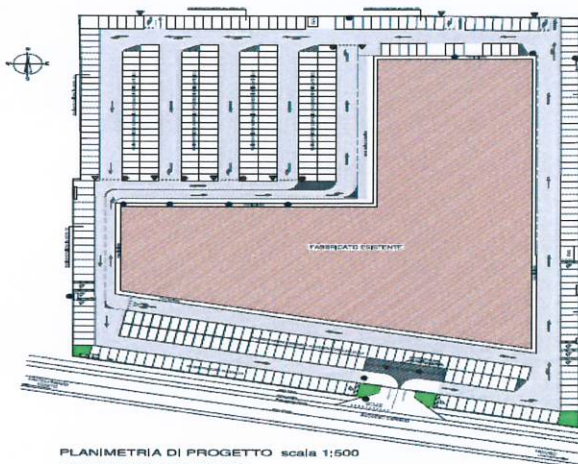
PREMESSA

La pratica in questione riguarda lo Screening ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 - art. 8 L.R. 4/2016 per la costituzione di un Centro Commerciale nell'edificio esistente sito in via Circonvallazione Est in Comune di Vedelago.



La superficie commerciale complessiva richiesta è pari a mq. 7.618,60.

Si tratta quindi di un Centro Commerciale di piccola entità.

PLANIMETRIA ATTUALE scala 1:500
PARCHeggi E VISIBILITA' INTERNA ESISTENTEPLANIMETRIA DI PROGETTO scala 1:500
PARCHeggi E NUOVA VISIBILITA' INTERNA

Tematica relativa alla Rete Natura 2000

La documentazione di progetto comprende la documentazione di analisi e valutazione degli impatti dell'intervento sui siti della rete Natura 2000. E' presente la dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza, allegato E, a firma del Dottore Forestale Mauro D'Ambrosio e del Dottore Marco Squizzato dove si dichiara che per l'istanza presentata non è necessaria la Valutazione di Incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di Valutazione di Incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 2299/2014, in quanto intervento per il quale non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000.

La relazione tecnica di supporto analizza la localizzazione dell'intervento, con particolare riferimento ai siti della Rete Natura 2000, e gli impatti attesi sulle principali componenti ambientali sia per la fase di cantiere che per la fase di esercizio.

L'area di intervento risulta completamente esterna ai siti della Natura 2000, nonché distante, nei suoi punti più prossimi dai siti Z.P.S. IT3240011, "Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina", S.I.C. IT3240028 "Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest", Z.P.S. IT3240026 "Prai di Castello di Godego", rispettivamente oltre 3180 metri e oltre 6010 metri.

Le considerazioni effettuate nella relazione indicano che l'attuazione dell'intervento non può avere effetti negativi significativi a carico di nessun habitat e nessuna delle specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce e che non è tale da modificare l'idoneità degli habitat presenti al di fuori dei siti della Rete Natura 2000.

Le motivazioni a supporto di tale valutazione sono in considerazione della distanza fra l'impianto e i siti della Natura 2000 e che i limiti spaziali massimi sottesi dagli impatti analizzati non interessano Habitat o corridoi ecologici e non sono tali da modificare l'attitudine dei luoghi verso le specie presenti.

La dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ha trovato riscontro nell'esame della relazione tecnica e della documentazione di progetto.

Tematica relativa al rumore

Dalla cartografia del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Veduggio, l'area in esame e quelle immediatamente oltre confine si collocano in parte nella Classe IV - "Aree di intensa attività umana", ai sensi del DPCM 14/11/1997, in parte nella Classe V - "Aree prevalentemente industriali".



Ad est i terreni in Comune di Castelfranco ricadono nella Classe III - "Aree di tipo misto".

Gran parte dell'area di progetto e tutte le abitazioni più prossime alla stessa si trovano nella fascia di pertinenza acustica dell'antistante infrastruttura stradale, di cui al DPR n. 142/2004, che la cartografia del Piano di Classificazione Acustica Comunale indica ampia 100 metri.

All'interno delle fasce di pertinenza acustica, la rumorosità generata dal traffico stradale si distingue da quella emessa da altre specifiche sorgenti eventualmente presenti.

Per queste ultime permane l'obbligo di rispettare i limiti del Piano di Classificazione Acustica Comunale ed i limiti differenziali di immissione di cui all'art. 4 del DPCM 14/11/1997.

All'esterno delle fasce di pertinenza acustica stradali, i livelli sonori generati dal traffico veicolare e da altre eventuali fonti di rumore devono essere inferiori ai limiti assoluti di immissione, fissati dal Piano di Classificazione Acustica Comunale per le specifiche classi di riferimento.

Nell'esercizio del centro commerciale le principali sorgenti di rumore saranno n. 20 macchine termiche, collocate in copertura all'edificio, caratterizzate dai seguenti livelli di potenza sonora, desunti dai livelli sonori (SPL) riportati nelle relative schede tecniche.

1. "Sourcename", "PUHY350" $L_w = 71$ dB(A)
2. "Sourcename", "PUHY350" $L_w = 71$ dB(A)
3. "Sourcename", "PUHY350" $L_w = 71$ dB(A)
4. "Sourcename", "PUHY350" $L_w = 71$ dB(A)
5. "Sourcename", "PUHY200" $L_w = 67$ dB(A)
6. "Sourcename", "PUHY300" $L_w = 70$ dB(A)
7. "Sourcename", "PUHY400" $L_w = 72$ dB(A)
8. "Sourcename", "PUHY200" $L_w = 67$ dB(A)
9. "Sourcename", "PUHY350" $L_w = 71$ dB(A)
10. "Sourcename", "PUHY450" $L_w = 73$ dB(A)
11. "Sourcename", "PUMY112" $L_w = 63$ dB(A)
12. "Sourcename", "PUHY350" $L_w = 71$ dB(A)
13. "Sourcename", "PUHY350" $L_w = 71$ dB(A)
14. "Sourcename", "PUHY300" $L_w = 70$ dB(A)
15. "Sourcename", "PUHY300" $L_w = 70$ dB(A)
16. "Sourcename", "PUHY450" $L_w = 73$ dB(A)
17. "Sourcename", "PUHY450" $L_w = 73$ dB(A)
18. "Sourcename", "MUHGA35" $L_w = 63$ dB(A)
19. "Sourcename", "RZQ200" $L_w = 68$ dB(A)
20. "Sourcename", "MUHGA35" $L_w = 63$ dB(A)

A queste si aggiunge la rumorosità prodotta dal traffico veicolare in movimento sulla viabilità ordinaria e sulle aree di parcheggio del centro commerciale.

Le condizioni di impatto più gravose si manifesteranno nei confronti dell'edificio residenziale a sud-ovest dell'area di progetto, sito al civico n. 34 di Via Vicenza, dove è presente un'abitazione con attività di Bed & Breakfast.

Dalla documentazione previsionale di impatto acustico datata 23/12/2016, integrata dalla nota del 11/12/17, si riscontra il rispetto dei limiti massimi di rumore fissati dal DPCM 14/11/97, sia per quanto riguarda i limiti assoluti di emissione e di immissione, sia per quanto riguarda i limiti differenziali.

I rilievi strumentali eseguiti hanno dimostrato che la rumorosità generata dalla Strada Regionale n. 53 Castellana risulta contenuta entro il limite diurno stabilito dal DPR n. 142/2004.



Tematica relativa al traffico

Il piccolo Centro Commerciale si affaccia sulla S.R. 53 Postumia al km 4+100 in Comune di Vedelago.

Di per se una attività commerciale di questo genere farebbe ritenere opportuna la canalizzazione delle svolte a sinistra in accesso al Centro Commerciale.

L'Ente proprietario della strada Veneto Strade con nota prot. 30787/2017 del 15/12/2017 ha espresso parere negativo sia alla realizzazione della corsia di accumulo centrale che all'allargamento della sede della corsia centrale.

Il parere è probabilmente generato dalla densità di accessi privati posto sul lato opposto della strada che, in caso di corsia di accelerazione, avrebbero avuto impedita la manovra di svolta a sinistra. Evidentemente l'Ente proprietario della strada, nello specifico caso, ha ritenuto più sicuro mantenere l'assetto attuale.

OSSERVAZIONI, CONTRODEDUZIONI

Sono pervenute osservazioni tecniche dal Comune di Vedelago (prot. Prov. 72989 del 29/08/2017) controdedotte con la nota di richiesta integrazioni del 26/09/2017 e i pareri di Veneto Strade (prot. Prov. 103255 del 11/12/2017 - prot. Prov. 62 del 02/01/2018) dei quali si è preso atto.

PARERE:

Il Comitato Tecnico Provinciale V.I.A. nella seduta del 15/02/2018, prendendo atto della documentazione presentata, ha valutato le problematiche connesse alla realizzazione del progetto rilevando l'assenza di impatti negativi e significativi sui vari aspetti ambientali, pertanto, dopo esauriente discussione, ha ritenuto di escludere il progetto di cui all'oggetto dalla procedura di VIA come riportato nelle "CONCLUSIONI".

CONCLUSIONI

per tutto quanto premesso si ritiene che si possano sin d'ora escludere impatti significativi sull'ambiente conseguentemente alla trasformazione dell'edificio esistente in piccolo Centro Commerciale e pertanto non si ritiene necessario approfondire la pratica in sede di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e delle correlate disposizioni regionali in materia.

Treviso, 15 febbraio 2018



IL PRESIDENTE DEL
COMITATO TECNICO VIA
Carlo Rapicavoli